PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI PER LA CONDIVISIONE DEL POTENZIALE CLINICO E DIDATTICO-SCIENTIFICO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

TRA

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del Rettore pro tempore Prof. Franco Anelli, nato a consede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, in prosieguo denominata "Università Cattolica";

 \mathbf{E}

L'Università degli Studi di Cagliari, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Mola, nato a con sede legale in Cagliari, Via Università 40, codice fiscale n. 80019600925, in prosieguo denominata "Università di Cagliari"

F

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, (denominata AOU di Cagliari) con sede legale in Cagliari, Via Ospedale, n. 54, 09124 – Cagliari, C.F e P.IVA 03108560925, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Seazzu, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

insieme denominate "le Parti"

VISTI

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
- l'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 502/92;
- il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" e in particolare l'art. 3, comma 7;
- il Decreto interministeriale n. 402 del 13.6.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- La convenzione sottoscritta dalle Università Cattolica e di Cagliari e di Sassari in data 15 marzo 2019;
- la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Cattolica, seduta del 22 febbraio 2023, che ha approvato la presente Convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Scopo della convenzione

Al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, l'Università Cattolica e l'Università degli Studi di Cagliari attivano in collaborazione la Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.

L'Università Cattolica è la sede amministrativa della Scuola e l'Università degli studi di Cagliari appartiene alla rete formativa della Scuola medesima.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari mette a disposizione la propria SC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, per le esigenze formative della Scuola in questione.

Le Università si avvalgono delle strutture e dei Docenti e Dirigenti dell'Università degli Studi di Cagliari e dell'AOU di Cagliari per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

Art. 2 Impegno delle Parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) L'AOU di Cagliari dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.6.2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione (all. A);
- b) L'AOU di Cagliari mette a disposizione dell'Università Cattolica le Strutture riportate nell'allegato B ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica, così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- c) L'AOU di Cagliari dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il SSN/;
- d) l'Università degli Studi di Cagliari e l'AOU di Cagliari dichiarano che la struttura di cui al punto b) non fa parte della rete formativa di altro Ateneo;
- e) L'Università Cattolica può attribuire ai Professori di ruolo dell'Università degli studi di Cagliari e al personale afferente alla Struttura assistenziale dell'AOU di Cagliari messa a disposizione della Scuola, incarichi di docenza ai fini del pieno raggiungimento dei requisiti disciplinari per l'accreditamento della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo:
- f) Le Parti stabiliscono di concerto la frequenza dei medici in formazione specialistica assegnati presso le strutture che fanno parte della rete formativa.

Art. 3 Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Secondo il piano formativo, il medico in formazione specialistica viene assegnato all'UO di Endocrinologia dell'AOU di Cagliari per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'AOU di Cagliari si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura

assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica ed è tenuto a documentarla.

Art. 4

Formazione prevista per i medici in formazione specialistica

La formazione del medico specialista ai sensi del d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, dell'art. 6 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.I.M. n. 68/2015 implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto del d. lgs. n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità e attitudini del medico in formazione specialistica.

Art. 5

Assicurazione

I medici in formazione specialistica ammessi a frequentare le Strutture dell'AOU di Cagliari sono tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

L'AOU di Cagliari con oneri a proprio carico, provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

L'Università Cattolica si impegna a fornire all'AOU di Cagliari i nominativi dei medici in formazione specialistica che frequenteranno le strutture aziendali.

Art. 6 Sicurezza

I medici in formazione specialistica che svolgono le attività presso l'AOU di Cagliari sono equiparati ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". L'AOU di Cagliari garantisce la tutela e la salute dei medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'AOU di Cagliari si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

L'Università Cattolica provvede a garantire ai medici in formazione specialistica la formazione generale prevista dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, mentre l'AOU di Cagliari provvede a garantire ai medici in formazione specialistica la formazione specifica.

Il Rettore dell'Università Cattolica con il presente atto delega il Direttore Generale dell'AOU di Cagliari a provvedere a sottoporre i medici in formazione specialistica che frequentano le Strutture la sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione, valutando l'idoneità in rapporto ai rischi dell'Azienda.

Art. 7

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola di specializzazione e i Docenti del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo (MED/13) dell'Università degli Studi di Cagliari, oltre al Responsabile della SC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell'AOU di Cagliari vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 8

Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le Parti dichiarano di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente; dichiarano, altresì, di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati (consultabili sui rispettivi siti istituzionali) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR, e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679".

L'Università Cattolica ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 e degli artt. 24 e seguenti del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del medico in formazione specialistica in relazione alla gestione amministrativa della carriera (immatricolazione, registrazioni e verbalizzazioni esami, controllo frequenza, gestione assenze per malattia o per motivi personali o legate alla tutela della gravidanza e della maternità, applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei medici in formazione specialistica che violano le norme di disciplina dell'Università anche nelle sedi delle reti formative, trasferimenti, recupero sospensioni, rilascio del titolo, ecc.) e dell'attività formativa dello stesso (approvazione del programma di formazione di ciascun medico in formazione specialistica comprese le attività teoriche- pratiche e la rotazione tra le strutture della rete formativa, svolgimento esami di profitto annuale e valutazione in itinere, gestione libretto-diario, ecc.). degli articoli 24 del GDPR.

L'AOU di Cagliari è Titolare autonomo in relazione ai dati personali conferiti allo stesso che siano eventualmente trattati dal medico in formazione specialistica durante la partecipazione guidata alle attività di formazione presso la propria struttura. Si impegna, quindi, a nominare il medico in formazione specialistica persona autorizzata al trattamento dei dati personali, anche di natura particolare, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche. Inoltre l'AOU di Cagliari è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del medico in formazione specialistica per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica di propria esclusiva competenza ritenute necessarie per la partecipazione guidata alle attività di formazione.

In caso di attribuzione di incarichi di docenza ai Professori di ruolo dell'Università degli Studi di Cagliari e al personale afferente alla Struttura assistenziale dell'AOU di Cagliari, il Consiglio della Scuola di Specializzazione dell'Università Cattolica (d'ora in poi "Consiglio") nominerà questi ultimi

autorizzati al trattamento dei dati personali dei propri medici in formazione specialistica ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche.

Sarà cura inoltre del Consiglio nominare il Tutor autorizzato al trattamento dei dati personali dall'Università Cattolica in relazione alle attività contenute nel libretto-diario (svolgimento del programma di formazione individuale del medico in formazione specialistica, attestazione delle competenze acquisite, grado di autonomia raggiunto del medico in formazione specialistica, certificazione delle attività, ecc.).

La Scuola di specializzazione gestirà direttamente la suddetta nomina del Tutor e di coloro che hanno ricevuto l'incarico di docenza avvalendosi del modello denominato "Nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR") e dell'articolo 2 – quaterdecies del d. lgs. n. 196/2003 ("Codice della Privacy")".

Per tutti i trattamenti sopracitati le suddette Parti, in qualità di Titolari del trattamento, forniscono le rispettive informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

Art. 10 Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle Parti contraenti.

Art. 11 Entrata in vigore e durata

Il presente atto, decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata di quattro anni accademici, con scadenza 31 ottobre 2027, con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Università Cattolica.

Roma,

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (Prof. Franco Anelli)

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (Prof. Francesco Mola)

FIRMA PER L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI (Dott.ssa Chiara Seazzu)